



COMUNE DI GHILARZA

PROVINCIA DI ORISTANO

Ordinanza n. 03
del 30 aprile 2008

IL SINDACO

Accertato che all'interno dell'abitato di Ghilarza, della fraz. di Zuri, nei quattro novenari campestri e nelle loro immediate vicinanze esistono diverse aree private ricoperte da sterpaglie, erbacce e rifiuti in genere;

Considerato che tale circostanza determina una situazione di pericolo per la salute e sicurezza pubblica, contribuendo al proliferare delle zecche e aumentando il rischio di propagazione degli incendi;

Considerato, altresì, che occorre regolamentare il transito di bestiame nelle aree urbane e periurbane;

Vista la nota degli Assessorati Reg. dell'Igiene e Sanità e della Difesa dell'Ambiente n. 4006/II 6 s;

Vista la Legge Regionale 09.07.1985, n. 15;

Visto il T.U.L.L.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

- è fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori dei terreni e delle aree poste all'interno dei centri urbani di Ghilarza e della fraz. di Zuri, e nei novenari campestri di San Serafino, San Michele, San Giovanni, Trempu e nelle loro immediate vicinanze, **di provvedere alla pulizia da erbacce, sterpaglie e rifiuti in genere nonchè allo sfalcimento del fieno entro la data del 15 giugno di ogni anno.**
- è vietato il ricovero, il pascolo e la sosta del bestiame nelle aree urbane;
- è fatto obbligo ai conduttori di greggi di limitare all'indispensabile il transito del bestiame nei centri abitati; il passaggio deve avvenire il più celermente possibile, sotto stretta sorveglianza, ed essere preventivamente autorizzato dal Servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. che impartirà le prescrizioni del caso;
- è fatto obbligo, ai detentori di animali da affezione, di provvedere al trattamento contro le zecche in caso di infestazione.

In caso di inosservanza alle norme contenute nella presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro (pagamento in misura ridotta 100,00 euro). Gli agenti accertatori con apposita menzione nel verbale assegneranno il termine per provvedere alla pulizia, trascorso il quale, il Comune provvederà d'ufficio addebitando le spese a carico del proprietario o conduttore responsabile;

La presente ordinanza viene notificata al Servizio I.P. dell'Azienda U.S.L. n. 5 - Distretto di Ghilarza - e alla Polizia Municipale, i quali, ciascuno per la parte di propria competenza, ne cureranno l'esecuzione.



IL SINDACO
(Stefano Licheri)